

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti  
Divisione Finanziamento  
Sig. Pierre-André Meyrat  
3003 Berna

e-mail: [finanzierung@bav.admin.ch](mailto:finanzierung@bav.admin.ch)

### **Modifiche di ordinanze previste nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF), indagine conoscitiva**

Egregio Direttore supplente,  
Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimerci nell'ambito della summenzionata procedura di consultazione.

La consultazione verte sulla modifica di Ordinanze federali per adattare il quadro normativo al progetto FAIF. Interessate dalla revisione sono l'Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) e l'Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF); quest'ultima viene sostituita con la nuova Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF).

#### Modifiche all'OITRV

Condividiamo la proposta di integrazione nell'OITRV (nuova sezione 10) delle disposizioni relative al finanziamento delle indennità per le offerte ordinate congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori (TRV) e di procedere quindi all'abrogazione dell'Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC).

Sul piano dei contenuti, condividiamo il calcolo delle aliquote di partecipazione cantonale al finanziamento del TRV sulla base della sola densità demografica, senza quindi più considerare il parametro della lunghezza della rete delle ferrovie private, visto che il finanziamento dell'infrastruttura di queste ultime rientrerà dal 2016 nel quadro del FAIF.

Prendiamo inoltre atto degli altri adeguamenti dell'OITRV introdotti dalla revisione. Per quanto concerne le modifiche degli articoli 2 e 6, teniamo a sottolineare l'importanza che l'estensione dei beneficiari delle indennità anche ai titolari di autorizzazioni non comporti ripercussioni finanziarie per i Cantoni e prendiamo atto della vostra indicazione rassicurante in tal senso: nel rapporto esplicativo a tale proposito affermate in effetti che in quasi la totalità dei casi i collegamenti effettuati dalle numerose linee internazionali di bus non rappresentano dei servizi del TRV.

### Nuova OCPF

Illustriamo di seguito le nostre proposte e osservazioni puntuali in merito agli articoli della nuova Ordinanza che richiedono una modifica o un commento.

Art. 15: in analogia a quanto previsto per l'offerta di trasporto nella Legge federale sul trasporto di viaggiatori (art. 31a, cpv 3, lett. b), occorre inserire nella OCPF tra i principi di pianificazione delle singole fasi di ampliamento dell'infrastruttura gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna.

Art. 16: occorre precisare al cpv 2 chi e per quali tipologie del traffico merci assume la competenza della pianificazione (l'ordinazione di offerte nel traffico delle merci su scala regionale deve rientrare nella competenza dei Cantoni). Al cpv. 4 occorre indicare esplicitamente il coinvolgimento delle regioni di pianificazione nell'elaborazione e nella fissazione delle priorità per lo sviluppo delle misure per l'infrastruttura.

Art. 21 in generale sul cofinanziamento da parte dei Cantoni: nella Legge FInFer concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (LFIF) è prevista all'art. 3 cpv 2 l'indicizzazione al rincaro dei versamenti della Confederazione nel FInFer. All'articolo 21 OCPF l'indicizzazione dei contributi cantonali non è prevista. Nel rispetto della parità di trattamento di Confederazione e Cantone nella gestione dei conferimenti nel FInFer, riteniamo necessario regolare questo aspetto a livello di legge e non di ordinanza. Postuliamo quindi che sino all'entrata in vigore di una normativa paritaria, da introdurre nella LFIF, i conferimenti dei Cantoni non siano indicizzati. Al cpv. 2 occorre precisare che per il calcolo delle partecipazioni cantonali valgono i dati delle offerte di trasporto dell'anno precedente.

Art. 24: il testo va completato con una lista esaustiva dei casi per i quali la norma trova applicazione.

Art. 29: al cpv. 3 è necessario completare il testo indicando che l'UFT trasmette i rapporti dei singoli gestori dell'infrastruttura ai Cantoni. Questi ultimi vogliono in effetti essere informati sullo stato della rete e sugli altri temi trattati.

Art. 30: in analogia a quanto precede, i Cantoni/regioni di pianificazione desiderano essere coinvolti nel processo di finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura e nella presa di decisioni importanti in questo ambito. Chiediamo quindi l'aggiunta di un nuovo paragrafo a questo articolo che prevede tale coinvolgimento.

Art. 33: al cpv 5 lett. c) non è chiaro perché non debba sussistere un obbligo di rimborso della Confederazione per misure già decise e prefinanziate. Chiediamo una verifica di tale disposizione e un eventuale suo adattamento o abrogazione.


Art. 34: al cpv 2 lett. a) riteniamo eccessivo considerare un periodo di 40 anni per il calcolo dei costi delle misure supplementari e proponiamo quindi un lasso di tempo di 25 anni. Inoltre il finanziamento dei costi per l'esercizio e il mantenimento della qualità dovrebbero poter essere finanziati anche in forma di contributi annuali ricorrenti.

Art. 42: al cpv 2 occorre precisare che il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal FInFer anche nei casi in cui i Cantoni sono interessati solo in qualità di terze parti, come nel caso della convenzione sulle prestazioni conclusa tra FFS e Confederazione. Il cpv 4 dovrebbe inoltre a nostro parere essere adattato in maniera tale che il nuovo modello di finanziamento FInFer si applichi anche agli ampliamenti finanziati dai Cantoni e da terzi prima del 2016: in questo modo il FInFer potrà esplicare appieno i suoi effetti e, grazie all'abrogazione di tutti gli accordi di finanziamento speciali ancora in essere, rendere quindi veramente uniforme sul piano nazionale il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alla nostra presa di posizione e porgiamo i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali  
(delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch,  
sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in internet